

Nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come è noto, sono confluiti gli ispettori del Ministero del lavoro, dell'Inps e dell'Inail che si occupano della vigilanza in materia di lavoro, compresa quella antinfortunistica. L'Ispettorato svolge questa attività coordinandosi con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, per garantire uniformità dei criteri ispettivi e per evitare duplicazioni degli interventi.

Diffonde ora una [Lettera Circolare](#) avente ad oggetto: **Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori**, nella quale fornisce dei chiarimenti a prima vista ovvi, ma che in realtà potrebbero essere utili anche in sede ispettiva per gli OdV delle ASL.

Più problematico appare, invece, l'enunciato utilizzato per illustrare la fattispecie prevista dall'art. 18 comma 1 lettera c), ovvero: "nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla *capacità del lavoratore stesso di svolgerli*". Si tratta di una formulazione che può - forse oltre la volontà degli estensori stessi - sembrare in contrasto con il principio ergonomico fondamentale secondo il quale è il lavoro che va adattato alla persona. Lo stesso principio informa l'impianto del D. Lgs. 81/08, nel quale non a caso si usa un linguaggio molto attento, sia quando si fa riferimento alla necessità di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro in sede preventiva, sia quando assegna al Datore di Lavoro l'obbligo di affidare i compiti ai Lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Forse allora non è inutile ricordare, non certo ai Medici Competenti, anche l'art. 5 della L. 300/70, che assegna esclusivamente alla struttura pubblica la facoltà di stabilire la sussistenza della idoneità fisica del lavoratore.